



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO

I Sezione Civile

Procedure Concorsuali

riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Rodolfo PALERMO - Presidente
Dott. Luca MERCURI - Giudice rel.
Dott.ssa Chiara DI CREDICO - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza n. 42-1/2023 PU da

ELIOLABOR S.a.s. di Mancuso Flavia & C. in persona del l.r.p.t. (C.F. e P. IVA 02316830799), avente sede legale in Catanzaro alla Via F. Crispi n. 78, la socia accomandataria, **MANCUSO Flavia**, nata a Catanzaro il 20.08.1979 (C.F. MNCFLV79M60C352G), il socio accomandante e coniuge di Mancuso Flavia, **ZINNI Nicola**, nato a Roma il 21.11.1980 (C.F. ZNNNCL80S22H501N), entrambi residenti in Catanzaro alla Via B. Citrinetti n. 5, tutti assistiti e difesi dall'avv. Vincenzo Iiritano;

debitore ricorrente

§§§

Con ricorso depositato in data 14.07.23, i sopra indicati ricorrenti hanno presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata *ex* artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss.mm.ii. (di seguito “CCI”).

Sussiste *ex art. 27 CCI* la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo i ricorrenti rispettivamente sede e residenza, corrispondenti al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Catanzaro (cfr. art. 27, III comma).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento).

In particolare, nel caso di specie, deve ritenersi praticabile la possibilità, sollecitata dai ricorrenti, di accedere ad un'unica procedura liquidatoria sia per la società di persone, e per estensione della socia illimitatamente responsabile, ma anche per il coniuge di quest'ultima, socio limitatamente responsabile nell'attività d'impresa sostanzialmente familiare.

Quanto precede, oltre ad avere consistenti risvolti pratici favorevoli nella gestione dell'attivo, in parte in comunione tra i due soci-coniugi, non sembra trovare ostacoli nelle vigenti norme del CCI.

Infatti, l'apparente limitazione della norma di cui all'art. 66 CCI alle procedure non liquidatorie sicuramente non si giustifica, con riguardo all'ipotesi di liquidazione familiare, in caso di persone fisiche, anche nel caso in cui una di queste sia qualificabile come consumatore e l'altra quale imprenditore, ove vi sia la stabile convivenza ovvero quando il sovraindebitamento ha comunque un'origine comune. Innanzitutto, infatti, l'ambito di applicazione della liquidazione controllata deve intendersi estesa anche ai consumatori, in considerazione del fatto che, ove il legislatore avesse inteso circoscrivere soggettivamente l'accesso del consumatore, come definito *ex novo* dal CCII, alla sola procedura di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 ss. CCII, lo avrebbe dovuto esplicitare nell'art. 268 CCI, il quale invece contiene un generico richiamo al "debitore", il quale comprende quindi anche la figura del consumatore, di cui all'art. 2, comma 2 CCI (compreso peraltro anche il consumatore che sia socio illimitatamente responsabile di società commerciale per debiti non afferenti alla stessa).

Laddove poi, come nel caso di specie, si tratti principalmente della liquidazione della società comune ai due coniugi soci, da cui si origina il sovraindebitamento comune, non si vedono differenze sostanziali rispetto al caso dell'impresa individuale di un

coniuge, a cui abbia collaborato l'altro coniuge in qualsiasi forma ovvero quando quest'ultimo sia rimasto estraneo alla stessa.

L'unica procedura liquidatoria appare dunque ammissibile a patto che, innanzitutto, la società abbia con certezza i requisiti della c.d. impresa minore, quindi che sussista il requisito dell'origine comune del sovraindebitamento, coincidente sostanzialmente con quello derivante dall'impresa minore comune e, infine, che le masse attive e passive rimangano comunque nettamente distinte (in base alla possibilità di ricostruire compiutamente la situazione economico-patrimoniale di ciascun soggetto) a tutela delle diverse categorie di creditori.

Su tutti i punti di cui sopra si sono infatti richiesti approfondimenti sia ai ricorrenti che al Gestore della crisi, avv. Antonio Aiello, approfondimenti forniti nelle integrazioni del 28-30.08.23 e poi del 02.10.23.

E' stato ivi definitivamente e credibilmente attestato:

- 1) la sussistenza di tutti i requisiti dell'impresa minore in capo all'attività familiare (relazione specifica del Gestore del 02.10.23);
- 2) l'origine comune del sovraindebitamento dei soci-coniugi, derivante principalmente dalla detta attività economica esercitata in comune (vedi la medesima relazione integrativa);
- 3) la possibilità di ricostruire analiticamente le masse attive e passive per ciascun soggetto coinvolto, sulla base della relativa situazione economico-patrimoniale.

L'art. 270, V comma CCI consente altresì, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCI). Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono comunque alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Occorre altresì verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI, con riguardo alla documentazione che il debitore deve depositare

unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione *“esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*.

E' stato affermato al riguardo che deve essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14^{ter} della legge n. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022).

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o documentazione da cui si desumano i redditi del ricorrente; 2) indicazione dei beni; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione di assenza di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare con sollecitudine i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).

Con riguardo alla società in contabilità semplificata, come nel caso di specie, non tenuta quindi alla redazione dei bilanci né alla tenuta delle altre scritture contabili ordinarie, devono essere prodotte i registri IVA e le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, libro dei beni ammortizzabili, elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti ovvero dichiarazione di assenza di atti dispositivi.

Tutta la detta documentazione risulta acquisita dal Gestore della crisi, anche a seguito delle richieste di integrazioni formulate dal G.D.

Al ricorso è stata quindi allegata la relazione redatta dal Gestore, individuato dall'OCC, avv. Antonio Aiello, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegato alla domanda, oltreché l'indicazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCI.

Risulta dalla detta relazione che i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento, inteso come lo stato di crisi o di insolvenza *ex art. 2, I comma, lett. c) CCI*, a causa della crisi che ha colto l'attività economica prima esercitata con profitto, a causa di mutamenti nella domanda dei relativi servizi di copia.

Ricorrono inoltre come già visto i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto innanzitutto la società debitrice non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

I ricorrenti infine non hanno fatto ricorso, nei cinque anni precedenti la domanda, a istituti di composizione della crisi da sovraindebitamento, non hanno fatto ricorso a procedure concorsuali, non hanno compiuto atti di disposizione negli ultimi tre anni, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

La natura prettamente concorsuale della presente procedura, incentrata sui principi di universalità e generalità, produce lo spossessamento di tutti i beni del debitore esistenti nel suo patrimonio alla data di apertura della liquidazione, salvo che il Tribunale non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi.

I ricorrenti hanno indicato, per quanto riguarda i coniugi, di essere titolari, pro quota, della casa di abitazione, con relativa stima, nonché per quanto riguarda Zinni Nicola anche personalmente di un immobile in Roma stimato in € 32.000, relativamente alla quota di 1/6 allo stesso spettante, attualmente concessa in locazione.

Entrambi i coniugi sono poi proprietari di alcuni mobili registrati di valore non irrilevante.

Fanno parte della procedura anche i crediti futuri derivanti dalle rispettive attività lavorative nonché i beni e i crediti che entreranno a far parte del patrimonio dei debitori nel triennio fino alla maturazione del diritto all'esdebitazione.

Dalla relazione dell'OCC non consta che i ricorrenti siano assoggettati, allo stato, a procedure esecutive individuali; il Tribunale comunque non deve provvedere a dichiarare l'improseguibilità dei procedimenti esecutivi, laddove pendenti, trattandosi di un effetto automatico dalla pubblicazione della sentenza (cfr. art. 270 comma 5 CCI che rinvia all'art. 150 CCI).

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento dei debitori non costituisce contenuto necessario della sentenza *ex* art. 270 CCI.

Al riguardo non sono state fornite indicazioni nel ricorso e nella relazione particolareggiata.

Spetterà al liquidatore incaricato sottoporre al G.D. ogni elemento per la successiva determinazione da parte del giudice delegato *ex* art. 268, IV comma, lett. b) CCI, una volta aperta la procedura.

A tal fine il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sull'attuale condizione personale dei ricorrenti, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza.

Con riguardo alla durata della procedura, il CCI non contiene indicazioni analoghe a quelle già previste nella L. 3/2012 (artt. 14*quinquies*, IV comma e 14*undecies*): la procedura va dunque chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCI (richiamato dall'art. 276), essendo specifico dovere del liquidatore accelerare l'attività di liquidazione, in particolare in caso di presenza nel patrimonio del ricorrente di azioni giudiziarie recuperatorie da intraprendere prima del decorso del triennio per l'esdebitazione.

Quanto alla nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, l'art. 270, II comma, lett. b), CCI prevede che il Tribunale di regola confermi l'OCC (il Gestore indicato dall'OCC) di cui all'art. 269 CCI, ma consente che, al ricorrere di giustificati motivi, sia nominato quale liquidatore un soggetto diverso, purché scelto tra i professionisti iscritti nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202.

Ciò premesso, nel caso di specie non emergono allo stato ragioni per non confermare il professionista individuato quale gestore della crisi.

PQM

Il Tribunale di Catanzaro,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio della

- 1) **ELIOLABOR S.a.s. di Mancuso Flavia & C.** (C.F./P.IVA 02316830799),
avente sede legale in Catanzaro alla Via F. Crispi n. 78,
- 2) della socia accomandataria, **MANCUSO Flavia**, nata a Catanzaro il 20.08.1979
(C.F. MNCFLV79M60C352G),
- 3) del socio accomandante e coniuge convivente di Mancuso Flavia, **ZINNI Nicola**, nato a Roma il 21.11.1980 (C.F. ZNNNCL80S22H501N);

nomina

Giudice Delegato il **Dr. Luca Mercuri**;

nomina

Liquidatore l'avv. **Antonio Aiello (Cod. Fisc. LLANTN74E03C352I)**, con studio in Catanzaro (CZ), Piazza Anita Garibaldi n. 9, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco contenente l'indicazione di tutti i creditori;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione *ex art. 270, IV comma, CCI*, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l’inserimento della sentenza sul sito *web* del Tribunale di Catanzaro;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l’elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- provveda a spese del debitore alla trascrizione della sentenza presso i RR.II e al PRA;
- depositi entro trenta giorni dall’apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore e della sua famiglia ai fini dell’adozione del provvedimento di cui all’art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato;
- entro novanta giorni dall’apertura della liquidazione controllata completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione *ex art. 272, II comma, CCI*, che dovrà essere depositato in cancelleria per l’approvazione del giudice delegato, **tenendo conto dell’esigenza di accelerare l’attività di liquidazione, in particolare in caso di presenza nel patrimonio del ricorrente di azioni giudiziarie recuperatorie da intraprendere prima del decorso del triennio per l’esdebitazione**;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell’art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati avvisandoli che entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all’articolo 270, comma II, lettera d); in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo, depositandolo in cancelleria e disponendone l’inserimento nel sito *web* del tribunale, diversamente procederà secondo quanto indicato dai commi IV e V dell’art. 273 CCI;
- **ogni sei mesi** dall’apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l’attività compiuta e da compiere per eseguire la

- liquidazione, unitamente al conto della gestione e a copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione, nonché sulla sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione del debitore ai sensi degli artt. 278 e ss. CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto *ex art. 275, III comma CCI* ed a domandare la liquidazione del compenso;
 - chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura *ex art. 276 CCI*;

a u t o r i z z a

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

o r d i n a

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore.

Si comunichi al Liquidatore.

Così deciso alla Camera di Consiglio del 19/10/2023 svoltasi da remoto.

Il Giudice Relatore

Dr. Luca Mercuri

Il Presidente

Dr. Rodolfo Palermo